



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Esami di Stato a.s. 2024/2025

**Criteria per il riconoscimento dei
PCTO e delle attività assimilabili
per i candidati esterni**

prof. INGUGLIA MARIO
Referente esami di Stato – ATP Palermo



Riferimenti normativi

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 226 del 12/11/2024 concernente i "Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62"
- Nota ministeriale 47341 del 25/11/2024 avente come oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione."

Le fasi del processo

1. Presentazione della domanda
2. Verifica formale della documentazione allegata
3. Assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche
4. Valutazione dei PCTO e delle attività assimilabili ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami preliminari



Fase 1: Presentazione della domanda

I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato dichiarano e documentano lo svolgimento di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO. (comma 1 art. 6 D.M. 226/2024)



Fase 2: Verifica formale della documentazione allegata

In questa fase gli ATP territorialmente competenti provvedono alla verifica formale della documentazione prodotta dai candidati in base alle indicazioni del D.M. 226/2024.

E' possibile restituire la domanda ai candidati con richiesta di integrazione documentale.

L'istanza verrà validata solo al completamento della documentazione richiesta.

Fase 3: Assegnazione dei candidati

In questa fase si provvede, in base a precisi criteri che garantiscono l'omogenea distribuzione dei candidati esterni nelle commissioni del territorio, all'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche.

E' possibile che i candidati siano assegnati in sedi non espresse come preferenze.

Fase 4: Valutazione dei PCTO e delle attività assimilabili

Articolo 7

Validità dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Il **Consiglio della classe** dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinnanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, **accerta e valuta** lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed **esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite**, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.
2. Nel caso in cui dal parere previsto al comma 1 risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto **il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.**

Attività che è possibile riconoscere

- PCTO svolti in precedenti anni scolastici conclusi positivamente (comma 1 art. 6 D.M. 226/2024)
- Attività assimilabili ai PCTO:

Esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato (comma 1 art. 2 D.M. 226/2024).

*Le attività, svolte anche all'estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di **competenze trasversali e tecnico professionali** (comma 2 art. 2 D.M. 226/2024).*

Come i candidati esterni documentano i PCTO

I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato, dichiarano e documentano lo svolgimento, **in precedenti anni scolastici conclusi positivamente**, di PCTO allegando (comma 2 art. 6 D.M. 226/2024):

- il **Patto formativo individuale** che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- **l'attestazione delle competenze** raggiunte rilasciata dall'istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante **il numero di ore di attività di PCTO svolte**;
- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.

Quindi...

I PCTO possono essere certificati:

- solo dalle istituzioni scolastiche precedentemente frequentate dai candidati e riferirsi ad anni scolastici conclusi positivamente (quindi PCTO svolti fino all'a.s. 2023/2024);
- non è ammessa l'autocertificazione da parte dei candidati.

Come i candidati esterni documentano le attività assimilabili ai PCTO

Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare (comma 3 art. 6 D.M. 226/2024):

- se di **lavoro dipendente**, da dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione;
- se **non riconducibili al lavoro dipendente**, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.

In ogni caso, dalle dichiarazioni e documentazione devono emergere (art. 6 comma 4 D.M. 226/2024):

- denominazione e natura giuridica dell'ente ospitante;
- tipologia dell'attività svolta;
- arco temporale di svolgimento e **durata dell'attività**;
- specifiche funzioni svolte e le **competenze acquisite** dal candidato;
- **esplicita dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato.

Nel caso di lavoro autonomo o libero professionale dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l'attività.

Per le attività svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione.

Osservazioni sulle attività assimilabili ai PCTO

E' chiaramente indicato nel D.M 226/2024 ciò che deve risultare dalle dichiarazioni del datore di lavoro o dal responsabile della struttura ospitante.

Il candidato può dichiarare/autocertificare le attività svolte solo nel caso di:

- lavoro autonomo o libero professionale;
- attività svolte presso le pubbliche amministrazioni.

Sul controllo formale della documentazione...

Il controllo formale della documentazione prodotta è stato svolto già dall'Ambito territorialmente competente, ma riguarda anche le istituzioni scolastiche.

I candidati possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell'anno in cui intendono sostenere l'esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.
(comma 6 art. 6 D.M. 226/2024)

In conclusione...

Il D.M. 226/2024 individua e circoscrive l'ambito di azione degli ATP e delle istituzioni scolastiche nel processo di assegnazione dei candidati esterni alle scuole della provincia di competenza.

Il parere sulla validità delle attività di PCTO o assimilabili **spetta esclusivamente al consiglio di classe** di assegnazione del candidato esterno (comma 1 art. 7 D.M. 226/2024).

Il consiglio di classe è l'unico organo che può deliberare la non ammissione del candidato esterno all'esame preliminare (comma 2 art. 7 D.M. 226/2024).

Indicazioni operative

- Analisi della documentazione prodotta dai candidati.
- Convocazione dei consigli di classe per deliberare in merito all'ammissione dei candidati agli esami preliminari (curare la verbalizzazione e inserire nel fascicolo del candidato tutta la documentazione prodotta dal candidato e dal CdC).

I tempi...

- I candidati possono integrare la documentazione prodotta entro e non oltre il **20 aprile 2025** con le esperienze svolte tra la data di presentazione delle domande e il 30 marzo 2025.
- La comunicazione ai candidati dell'ammissione agli esami preliminari deve avvenire almeno **15 giorni prima** dell'inizio degli esami preliminari.

Altre informazioni utili

- Le attività assimilabili non sono in alcun modo riferibili a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza dell'ultimo anno di corso. Pertanto, tale tipologia di candidati dovrà svolgere almeno un terzo del monte ore di attività di PCTO del corso di studi in cui risulta iscritta.
- Per la validità del percorso del candidato esterno, le attività di PCTO o assimilabili svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame di Stato:
 - Istituti professionali 157,5 ore (75% di 210 ore)
 - Istituti tecnici 112,5 ore (75% di 150 ore)
 - Licei 67,5 ore (75% di 90 ore)
- Lo svolgimento dei PCTO non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti.

prof. INUGLIA MARIO

Grazie per l'attenzione e buon lavoro

esamidistato.pa@istruzione.it

